

Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 2024, n. 14-448

**Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), articolo 9 delle norme attuative, approvato con DPCM 24 maggio 2001. Disposizioni cautelari in materia di dissesto idrogeologico nei confronti dei comuni di Balmuccia (DGR n. 7-3990 del 29 ottobre 2021), Bricherasio (DGR n. 8-3991 del 29 ottobre 2021) e Scalenghe (DGR n. 9-3992 del 29 ottobre 2021), non ancora adeguati al..**



Seduta N° 30

Adunanza 02 DICEMBRE 2024

Il giorno 02 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori  
Elena CHIORINO - Matteo MARNATI

#### **DGR 14-448/2024/XII**

#### **OGGETTO:**

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), articolo 9 delle norme attuative, approvato con DPCM 24 maggio 2001. Disposizioni cautelari in materia di dissesto idrogeologico nei confronti dei comuni di Balmuccia (DGR n. 7-3990 del 29 ottobre 2021), Bricherasio (DGR n. 8-3991 del 29 ottobre 2021) e Scalenghe (DGR n. 9-3992 del 29 ottobre 2021), non ancora adeguati al PAI, per le aree a pericolosità media/moderata.

A relazione di: Gabusi, Gallo

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i Comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, sono state fornite indicazioni ed indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, attraverso numerose disposizioni, da ultimo con la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 tuttora vigente, nonché attraverso la DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018 e la DGR n. 17-7911 del 23 novembre 2018 concernenti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico, predisposto in attuazione del D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta "Direttiva Alluvioni");
- l'articolo 65, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, sancisce che "*Fermo il disposto del comma 4 (le*

*disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante), le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni”.*

Premesso, inoltre, che la DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018, recante “*Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 delle Norme di Attuazione del PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi*”, ha disposto:

- di approvare i criteri per la definizione del quadro del dissesto relativo ai comuni che non hanno ancora provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico al PAI, dando mandato al Settore Geologico della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica il compito di avviare la predisposizione delle carte del dissesto di tali comuni, sulla base dei criteri approvati, propedeutiche alla redazione delle necessarie varianti agli strumenti urbanistici;
- che il quadro del dissesto individuato dal Settore Geologico debba avere una ricaduta sulle disposizioni urbanistico-edilizie dei comuni inadempienti attraverso l'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI (quadro dei dissesti) in modo tale da rendere cogenti i vincoli derivanti dall'applicazione dell'art. 9 delle Norme di Attuazione (NA) del PAI alle aree in dissesto;
- che nel periodo transitorio, fino all'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI e all'applicazione del su richiamato articolo 9 delle NA, o all'adozione della variante di adeguamento al PAI del Piano Regolatore Generale (PRG), i vincoli debbano essere immediatamente cogenti su tutte le aree in dissesto individuate dalla Regione Piemonte, attraverso l'applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977.

Richiamato che il suddetto articolo 9 bis sancisce che:

- al comma 1, “*La Giunta regionale, acquisito il parere del comune interessato, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione, atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso, nonché la costruzione o la trasformazione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Tali aree sono delimitate nel provvedimento cautelare di cui al presente comma.*”;
- al comma 2, “*I provvedimenti di cui al comma 1 hanno efficacia sino all'adozione di variante al PAI, al PTCP, al PTCM o al PRG, elaborata tenendo conto della calamità naturale, del dissesto idrogeologico o del pericolo di cui al comma 1; i provvedimenti medesimi perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione*”.

Richiamato, inoltre, che:

- in ottemperanza a quanto disposto dalla sopra richiamata DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018, in data 29 ottobre 2021 sono stati applicati i provvedimenti cautelari ai sensi del sopra richiamato articolo 9 bis alle aree in dissesto dei comuni di Balmuccia (DGR n. 7-3990 del 29 ottobre 2021), Bricherasio (DGR n. 8-3991 del 29 ottobre 2021) e Scalenghe (DGR n. 9-3992 del 29 ottobre 2021), diventati cogenti il 4 novembre 2021 a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP) n. 44, SO n. 2;

- ai sensi dei suddetti provvedimenti, alle aree in dissesto di cui al punto precedente sono state applicate le norme di uso del suolo previste dall'articolo 9 delle NA del PAI (*Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico*) ad eccezione degli ambiti in dissesto a pericolosità media/moderata (Fs = frane stabilizzate, Em = esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, Cn = conoidi non recentemente riattivatisi) non normate dall'articolo 9 delle NA del PAI e la cui regolamentazione viene demandata alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
- per regolamentare gli interventi edilizi nelle aree a pericolosità media/moderata, alle stesse, con l'applicazione dei provvedimenti cautelari ai sensi dell'articolo 9 bis, sono state associate cautelativamente le norme proprie degli ambiti a pericolosità elevata definite dall'articolo 9 delle NA del PAI;
- i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione si sono resi necessari per prevenire fin da subito interventi di trasformazione urbanistica non congruenti con il livello di pericolosità nelle aree in dissesto note, sino all'adeguamento dello strumento urbanistico alle reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio;
- ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 bis in combinato disposto con l'articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa esplicitamente preveda le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa legge regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all'adozione del progetto preliminare, e che, ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del provvedimento della loro adozione.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore "Geologico":

- i comuni sopra indicati non hanno ancora provveduto ad adeguare i propri strumenti urbanistici al PAI;
- in data 4 novembre 2024 perdono efficacia i sopra richiamati provvedimenti cautelari essendo trascorsi trentasei mesi dalla loro pubblicazione sul BURP;
- in data 26 agosto 2024 l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha approvato, con Decreto n. 62/2024, l'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI che comprende i dissesti oggetto dei citati provvedimenti cautelari, ai quali si applica quanto previsto dall'articolo 9 delle norme di attuazione del PAI.

Richiamato che l'articolo 9 delle NA del PAI, tra l'altro, demanda la regolamentazione delle aree a pericolosità media/moderata alle Regioni e agli Enti Locali.

Dato atto, pertanto, che, quale esito delle suddette verifiche, risulta necessario prevedere che, in attuazione dell'articolo 9 delle NA del PAI, cautelativamente fino alla variante di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, per gli ambiti a pericolosità media/moderata, di cui ai sopra elencati provvedimenti, continuino a trovare applicazione le norme d'uso del suolo proprie degli ambiti a pericolosità elevata prescritte dal medesimo articolo 9.

Visti:

- la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e successive modifiche ed integrazioni,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po",
- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni

- legislative e regolamentari in materia edilizia”,
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,  
la Giunta Regionale, unanime

*delibera*

- di prendere atto degli esiti istruttori riportati in premessa e, conseguentemente, di stabilire, cautelativamente, che, in attuazione dell’articolo 9 delle Norme Attuative del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), di cui al DPCM 24 maggio 2001:
  - a. agli ambiti in dissesto caratterizzati da pericolosità media/moderata (Em = esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, Cn = conoidi non recentemente riattivatisi) oggetto dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all’articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977, applicati ai comuni di Balmuccia (DGR n. 7-3990 del 29 ottobre 2021), Bricherasio (DGR n. 8-3991 del 29 ottobre 2021) e Scalenghe (DGR n. 9-3992 del 29 ottobre 2021 ), continui ad associarsi la normativa di uso del suolo propria degli ambiti a pericolosità elevata contenuta nel medesimo articolo 9 del PAI;
  - b. la norma da associare alle aree caratterizzate dalla presenza di esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio (Em) presenti nei comuni di Balmuccia, Bricherasio e Scalenghe è quella dell’articolo 9, comma 6, delle NA del PAI;
  - c. la norma da associare alle aree caratterizzate dalla presenza di conoidi non recentemente riattivatisi (Cn) presenti nel comune di Balmuccia è quella dell’articolo 9, comma 8, delle NA del PAI;
  - d. ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 bis in combinato disposto con l’articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari di cui al presente provvedimento hanno efficacia sino all’atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa esplicitamente preveda le misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 58, comma 2, della stessa legge regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all’adozione del progetto preliminare, e che, ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione;
  - e. il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della LR 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

